

ACCORDO PER LA GESTIONE  
DEL CONTRIBUTO ECONOMICO  
PER FORMAZIONE  
DEI PROFESSIONISTI SANITARI

SPONSOR HCO/PCO



CONFINDUSTRIA  
Dispositivi Medici

## Accordo per la gestione del Contributo Economico per Formazione dei Professionisti Sanitari

Il presente “Accordo per la gestione del Contributo Economico per Formazione dei Professionisti Sanitari” (di seguito “Accordo”) viene sottoscritto

### TRA

\_\_\_\_\_(indicare il nome della Società sponsor)\_\_\_\_, con sede in [ ], C.F. e P.Iva [ ], iscritta presso il registro delle imprese di [ ] (di seguito “[ ]”), in persona del legale rappresentante pro tempore [ ] (di seguito “Società” o “Sponsor”)

E

HCO/PCO, con sede in [ ], C.F. e P.IVA [ ], iscritta presso il registro dei Provider ECM al numero [ ] in persona del legale rappresentante pro tempore [ ].

Di seguito anche collettivamente “Parti”, o singolarmente “Parte”.

### PREMESSO CHE

- i. la Società (ed eventuali sue società collegate) operano nell’ambito di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione e/o vendita di tecnologie mediche;
- ii. [Opzione 1] il HCO/PCO opera in qualità di Organizzatore Professionale di Conferenze (Professional Conference Organizer, HCO/PCO) e intende organizzare un evento formativo denominato [nome dell’evento] in data [data] in [località e sede] (di seguito “Evento”) e avvalersi di un contributo economico finalizzato alla gestione e realizzazione dell’Evento diretto ai professionisti sanitari (di seguito anche “HCPs”);
1. [Opzione 2] il HCO/PCO opera in qualità di Organizzatore professionale di conferenze (Professional Conference Organizer, HCO/PCO) e intende supportare la Società nella gestione delle

sponsorizzazioni di Professionisti sanitari (di seguito anche "HCPs") per la partecipazione ad eventi formativi, ECM e non.

## CONSIDERATO CHE

- i. l'Evento riveste particolare interesse scientifico per la Società e che trattasi di Evento dal programma strettamente formativo;
- ii. è interesse della Società contribuire alla formazione scientifica dei Professionisti sanitari nel rispetto dei Codici Confindustria Dispositivi Medici, Medtech Europe e delle normative anticorruzione e di ogni diversa normativa applicabile alle attività oggetto del presente Accordo;
- iii. la Società intende erogare un contributo economico, di seguito meglio descritto e disciplinato (allegato 1), per il sostegno alla partecipazione di HCP's ad eventi formativi;

## TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### 1. Contributo

1.1 La Società conviene di erogare a favore del HCO/PCO un contributo economico pari a [importo in lettere] euro (€ importo in cifre) come previsto e per le finalità di cui al successivo Articolo 1.3 (di seguito "Contributo"). Resta inteso che il contributo economico sarà definitivo e al netto dell'Iva e che la Società non sarà tenuta al pagamento di eventuali ulteriori spese o compensi addizionali in base al presente Accordo.

1.2 Il pagamento a favore del HCO/PCO sarà effettuato entro ... (...) giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo da entrambe le Parti, e comunque entro ... (...) giorni data fattura fine mese, tramite versamento al seguente numero di conto del HCO/PCO:

Titolare del conto: [ ]

Istituto bancario: [ ]

Codice IBAN: [ ].

Codice BIC: [ ]

1.3 HCO/PCO utilizzerà il Contributo esclusivamente per i seguenti scopi:

- a) Sostenere le spese di registrazione, viaggio e alloggio per un numero [ ] di Professionisti sanitari, scelti in piena autonomia da HCO/PCO, relativamente alla loro partecipazione all'Evento
- b) Coprire i costi relativi all'organizzazione dell'Evento (ad esempio i costi per il relatore)
- c) (Inserire ogni scopo relativo allo specifico rapporto con il HCO/PCO)

L'indicazione del numero di partecipanti finanziati, della località, dell'hotel e delle categorie di viaggio, delle spese di registrazione all'Evento (ad esempio una distinta dettagliata) sono descritte nell'Allegato 1 al presente Accordo.


Qualsivoglia variazione dello scopo cui inizialmente era stato destinato il Contributo dovrà essere approvata preventivamente e in forma scritta dalla Società, a seguito di una dettagliata documentazione scritta.

1.4 Le Parti convengono che il Contributo ha finalità esclusivamente scientifiche e/o formative e non si intende in alcun modo destinato alla promozione di prodotti, servizi o attività commerciali della Società.


## **2. Etica e Compliance**

2.1 Il HCO/PCO garantirà che l'utilizzo del Contributo:

- a) sia conforme al Codice Etico da ultimo approvato da Confindustria Dispositivi Medici e a tutte le relative leggi e norme locali e straniere applicabili (incluse le leggi sulla protezione dei dati personali) e ai codici di condotta del settore. Il HCO/PCO non potrà utilizzare il Contributo per attività non consentite dai Codici, quali attività di intrattenimento, selezione di hotel di categoria extra-lusso o partecipazione a eventi sociali o copertura delle spese relative ad accompagnatori dei professionisti Sanitari selezionati (ad esempio familiari); e
- b) sia conforme ai requisiti di trasparenza del Contributo.

- 
- 2.2 Se applicabile, l'Evento dovrà essere approvato dal Conference Vetting System di EthicalMedTech, o al SVC di Confindustria Dispositivi Medici prima di qualsivoglia utilizzo del Contributo ai fini dell'Evento. Il HCO/PCO si impegna a sottoporre l'Evento alla valutazione dei predetti sistemi.
- 2.3 Le Parti convengono specificamente che l'erogazione del Contributo non è implicitamente, né esplicitamente, connesso o collegato alla stipula di un contratto con le Strutture Sanitarie di riferimento dei professionisti sanitari che parteciperanno all'evento, avente a oggetto l'acquisto, il noleggio, la raccomandazione, la prescrizione, l'uso, la fornitura o la commessa di prodotti o servizi della Società né viene effettuata alla stregua di ricompensa per passati acquisti, usi, ordini, raccomandazioni o prescrizioni.
- 2.4 Il HCO/PCO conviene che la divulgazione del Contributo avverrà tramite il sito web di Confindustria Dispositivi Medici o EthicalMedTech conformemente alle disposizioni del Codice di Confindustria Dispositivi Medici e MedTech Europe per gli eventi europei, o ad opera della Società per gli eventi nazionali o regionali.

### **3. Utilizzo del Contributo**


- 3.1 Il Contributo presenta scopi scientifici e/o formativi e non deve essere impiegato, nemmeno in parte, al fine di promuovere attività commerciali o i prodotti della Società. Il HCO/PCO si impegna ad utilizzare l'importo del Contributo unicamente ed esclusivamente per coprire le spese di registrazione, viaggio e alloggio dei professionisti sanitari selezionati per partecipare all'Evento e non per eventi di svago, ricreativi o sociali né per accompagnatori (ad es. familiari) dei Professionisti sanitari selezionati.
- 3.2 Se necessario, la Società si impegna a divulgare pubblicamente il sostegno finanziario fornito a Organizzazioni sanitarie e Professionisti sanitari.
- 

#### **4. Selezione Indipendente**

- 4.1 La Società non sarà coinvolta in alcun modo nella selezione dei singoli Professionisti Sanitari che beneficeranno del Contributo.
- 4.2 Il HCO/PCO sarà l'unico responsabile per (da adeguare rispetto alle esigenze del caso specifico)
- la selezione dei singoli Professionisti Sanitari (HCPs) beneficiari del Contributo;
  - il contenuto del programma dell'evento;
  - la selezione di relatori, moderatori e/o presidenti che presenzieranno nel corso dell'Evento principale (di seguito singolarmente "Relatore");
  - l'eventuale pagamento dell'onorario del Relatore
  - (inserire le specifiche relative all'evento).

#### **5. Diritti di verifica e revisione**

- 5.1 Successivamente all'Evento, il HCO/PCO fornirà alla Società un resoconto sull'uso del Contributo e/o adeguata documentazione a riprova che il Contributo è stato utilizzato nel rispetto dei termini e delle condizioni del presente Accordo. Il HCO/PCO non fornirà alla Società l'elenco dei professionisti sanitari che hanno partecipato/parteciperanno all'Evento con il contributo della Società. Qualora l'Evento dovesse essere sponsorizzato da più di una Società, il HCO/PCO potrà fornire l'elenco nominativo ed aggregato dei Professionisti sanitari che hanno beneficiato del Contributo.
- 5.2 Fermi restando gli obblighi legali, fiscali e contabili interni e/o le leggi applicabili cui la Società potrebbe dover ottemperare, il HCO/PCO conviene che la Società stessa possa, per proprio conto o per il tramite di una terza parte indipendente e in qualsiasi momento, condurre una revisione in loco al fine di verificare la conformità dell'utilizzo del Contributo ai termini e alle condizioni del presente Accordo. Il HCO/PCO garantirà pieno accesso a tutte le informazioni, le sedi e il personale dipendente come da richiesta della Società a tal fine. Il HCO/PCO ottempererà a tutte le ragionevoli richieste, indicazioni e



requisiti di controllo della Società e collaborerà ampiamente con la stessa assistendola nel corso di tali verifiche. In base alle disposizioni del presente Accordo, la Società è tenuta a comunicare al HCO/PCO eventuali verifiche programmate con almeno quattordici (14) giorni di preavviso.

## **6. Fondi inutilizzati**


Eventuali fondi inutilizzati verranno destinati alla gestione parziale o totale di futuri eventi che verranno specificati dalla Società oppure verranno restituiti alla Società dando opportuno e dettagliato resoconto sul punto.

## **7. Durata e risoluzione**

[Opzione 1] Il presente Accordo sarà efficace a partire dalla data di sottoscrizione (di seguito "Data di efficacia") e cesserà di essere efficace nell'ultimo giorno dell'Evento

[Opzione 2] in caso di contratto quadro Il presente Accordo sarà efficace a partire dalla data di sottoscrizione (di seguito "Data di efficacia") e cesserà di essere efficace in data \_\_ [o trascorso un anno o avrà validità di anni 1 e si intenderà cessato alla naturale scadenza.

La Società avrà la facoltà di recedere con effetto immediato dal presente Accordo in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta:

- a) in caso di grave inadempimento da parte del HCO/PCO cui lo stesso non ponga rimedio entro trenta i (30) giorni successivi alla notifica scritta relativa a tale inadempimento da parte della Società. In tal caso, il HCO/PCO è tenuto a rimborsare entro 30 giorni l'importo restante del Contributo alla data effettiva del recesso fornendo altresì un resoconto dettagliato della parte del Contributo già spesa;
  - b) in caso di colpa grave, false dichiarazioni o comportamento doloso in seguito ai quali il HCO/PCO è tenuto a rimborsare entro 30 giorni l'importo restante del Contributo alla data effettiva del recesso
- 




fornendo altresì un resoconto dettagliato della parte del Contributo già spesa;

- c) in caso di mancata approvazione dell'Evento da parte del Conference Vetting System di EthicalMedTech o dell'equivalente SVC, ove richiesta, oppure di dichiarazione di non conformità dell'Evento alle disposizioni del Codice Etico di MedTech Europe o Confindustria Dispositivi Medici. In tal caso, il HCO/PCO non potrà più avvalersi di eventuali fondi non ancora versati del Contributo e rimborserà alla Società gli importi già pagati dalla stessa.
- d) la cancellazione dell'Evento comporterà la caducazione dell'obbligo di versamento di eventuali fondi non versati del Contributo. Qualora la Società abbia già versato parzialmente o totalmente i fondi, il HCO/PCO rimborserà gli importi versati, fatta salva l'eventuale cancellazione dell'Evento per cause di forza maggiore.



Nel caso in cui la Società decida di recedere in base a quanto supra successivamente alla Data di efficacia, il HCO/PCO compirà ogni ragionevole sforzo al fine di rimuovere tutti i riferimenti alla Società in qualità di sponsor, ogni volta che questo risulti tecnicamente fattibile.


## **8. Varie**

8.1 È obbligo del HCO/PCO stipulare, con esclusivo riferimento al presente Accordo, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile), che tenga indenne la Società da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, comprensiva di polizza per Responsabilità civile per danni causati a terzi (Rct), persone (compreso il personale) e cose/materiali/opere/danni. La polizza dovrà avere un massimale pari ad euro [●]. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il HCO/PCO potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni di cui al presente Accordo.






- 
- 8.2 Il HCO/PCO si impegna a realizzare l'Evento, a porre in essere le sue singole fasi e ad adempiere a quanto necessario e sufficiente, a proprio cura e spese, per la corretta esecuzione dell'Accordo, nonché ad acquisire tutte le autorizzazioni, i permessi, i nulla-osta prescritti dalla normativa vigente e necessari alla corretta esecuzione dell'Evento. La Società è dunque sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento dell'Evento in tutte le proprie fasi.
- 8.3 Il HCO/PCO è responsabile nei confronti di terzi e della Società per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali. Durante l'esecuzione dell'Accordo, il HCO/PCO è responsabile per danni derivanti a terzi dell'operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni.
- 8.4 È fatto obbligo al HCO/PCO di mantenere la Società sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza del presente Accordo, e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Società da terzi danneggiati.
- 8.5 Il presente Accordo e tutti gli Allegati dello stesso rappresentano la totalità delle pattuizioni tra le Parti e sostituiscono qualsivoglia precedente pattuizione, di natura orale o scritta, in relazione all'oggetto del presente Accordo ancora in essere tra le Parti.
- 8.6 Non sono consentite eventuali modifiche o variazioni al presente Accordo salvo sottoscrizione di un accordo scritto tra le Parti dello stesso.
- 8.7 Le Parti convengono che ciascuna di esse sarà autonoma rispetto all'altra e che il presente Accordo non si intenderà come finalizzato alla creazione di una partnership, joint venture, rappresentanza o rapporto di altra natura.
- 

- 
- 8.8 Il HCO/PCO non cederà o trasferirà i propri diritti, doveri od obblighi di cui al presente Accordo né disporrà altrimenti degli stessi senza il preventivo consenso scritto della Società.
- 8.9 La Società si riserva la facoltà di risolvere immediatamente l'Accordo, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte del HCO/PCO a qualsiasi obbligo contrattuale, fermo il risarcimento del danno.
- 8.10 L'Accordo è regolato dalla Legge italiana.
- 8.11 Le Parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente Accordo al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

## **9. Disposizioni Finali**

- 9.1 La tolleranza di una delle Parti di fronte all'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni dell'Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima né pregiudicare i diritti sorti.
- 9.2 Le Parti concordano espressamente che la sopravvenuta invalidità di una qualsivoglia clausola dell'Accordo non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza. Le Parti si impegnano sin d'ora in caso di tale eventualità ad adoperarsi per sostituire detta clausola in seno all'Accordo, così da conformarsi alle norme imperative di legge.

## **10. Negoziations**

- 10.1 L'Accordo è stato oggetto di negoziazione tra le Parti di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
- 



Sottoscrivendo il presente Accordo, le Parti convengono sui termini e le condizioni dello stesso.

[...], il [...]

La Società \_\_\_\_\_

HCO/PCO \_\_\_\_\_



## Allegato I: Dettagli del Contributo

### A- Criteri di selezione e dettagli dell'Evento –

Si noti che i criteri indicati dalla Società non devono presentare una specificità tale da consentire l'identificazione dei singoli Professionisti Sanitari o essere attribuibili agli stessi. Le singole società garantiranno l'applicazione di quanto appena dichiarato.

TITOLO DELL'EVENTO	
LUOGO	
DATA	
NUMERO DI HCP	
CENTRI DI RECLUTAMENTO	
SPECIALIZZAZIONE HCP	

### B- Condizioni economiche



REGISTRAZIONE	
ALLOGGIO	
PASTI	
VIAGGIO	
ALTRO (Specificare)	





- Altro

